

Il percorso istituzionale ricercato ed ottenuto da Giovanni Paternò Castello dei Duchi di Carcaci divenuto Principe d'Emmanuel per diritto di matrimonio, avendo egli sposato Eleonora Guttadauro unica erede dell'ultimo Principe d'Emmanuel, risulta in tal modo particolarmente chiarito ed esplicitato.

Giovanni, figlio di Mario Paternò Castello Duca di Carcaci e di Maria San Martino dei Principi del Pardo, sposò il 28 marzo 1838 Eleonora Guttadauro figlia di Enrico Guttadauro, Principe d'Emmanuel. L'importanza di tale matrimonio consisteva soprattutto nel fatto che Eleonora risultava figlia unigenita ed erede universale del titolo di Principessa d'Emmanuel assieme al patrimonio araldico della suddetta Casa. Di conseguenza Giovanni Paternò Castello, sposandola e dunque *jure maritali*, ne ereditava a sua volta Titolo ed armi gentilizie, divenendo momentaneamente anch'egli Principe d'Emmanuel. Lo *jus maritale* non era automaticamente estensibile ai discendenti in linea diretta e dunque avrebbe potuto essere considerato decaduto alla morte di Giovanni, con conseguenza della scomparsa del Titolo e delle Insegne dei Principi d'Emmanuel. Per questo motivo Giovanni si mosse immediatamente, chiedendo alla Reale Commissione dei Titoli di Nobiltà di Napoli di riconoscerlo erede con diritto di trasmissibilità. Ciò fu concesso con deliberazione del 20 aprile 1838, ossia nemmeno un mese dopo l'avvenuto matrimonio con Eleonora. La dizione esatta era la seguente: "è stato riconosciuto Principe d'Emmanuel *jure maritali* con trasmissibilità di detto titolo per continuata ereditarietà di primogenitura mascolina".

Il 13 maggio 1838 lo stesso Giovanni veniva ascritto all'interno del Registro delle Famiglie appartenenti all'Ordine dei Cavalieri di Malta. Nel 1854, a soli

35 anni, sua moglie Eleonora morì prematuramente e Giovanni divenne il solo ed unico rappresentante in vita dei Principi d'Emmanuel. Di conseguenza il 27 giugno 1859 la Reale Commissione dei Titoli di Nobiltà ne confermava i diritti acquistati ed aggiungeva anche il riconoscimento della carica di "Reggente Gran Maestro dell'Ordine Famigliare e Dinastico del Collare dei Paternò dedicato alla Santa Vergine e Martire Catanese Agata". Il documento specificava anche un particolare estremamente importante, definendo sia la Casa Paternò che quella "consanguinea" dei Paternò Castello "Famiglia illustre di origini Regali, di Sangue Aragonese".

Nel frattempo era intervenuta la riunione dell'intera Casata Paternò in Palermo il 14 giugno 1853, presso il notaio Gioacchino Accardi, in Palermo. Erano presenti Don Achille Paternò Marchese di Spedalotto; Don Francesco Vincenzo Paternò Castello Principe di Biscari; Don Vincenzo Benedetto Paternò Castello Barone della Bicocca; Don Benedetto Orazio Paternò Castello Marchese di San Giuliano; Don Pietro e Don Paolo Moncada Paternò Castello, fratelli; Don Antonio Alvaro Principe di Manganelli rappresentante il figlio minore Giuseppe Alvaro, Duca del Palazzo, oltre che rappresentante dell'eccellentissimo signor Don Antonio Paternò Marchese del Toscano; Don Giovanni Battista ed Agata Paternò Duca di Furnari; Don Giuseppe Paternò Marchese di Sessa e Villasmundo Principe di Montevago; Don Mario Paternò di Raddusa e Marianopoli rappresentante per il fratello illustrissimo ed eccellentissimo signor Marchese di Raddusa e Marianopoli, malato e assente ma rappresentante della Casata, da una parte.

Don Francesco Paternò Castello e Sammartino, Duca di Carcaci assieme a



Gaetano Paternò Castello dei Duchi di Carcaci suo fratello; Don Giovanni Paternò Castello dei Duchi di Carcaci Principe d'Emmanuel per la moglie la illustrissima e eccellentissima Donna Eleonora Guttadauro Principessa d'Emmanuel, Gran Maestro "riconosciuto dal Nostro Signore (D.G.) dell'Ordine dei Cavalieri del Collare di Sant'Agata Vergine e Martire catanese fino a che il figlio Don Mario non venga a maggiore età. I sullodati eccellentissimi signori tra loro fratelli e tutti della Casa Paternò Castello e Sammartino, Duchi di Carcaci, di San Polo, Baroni di Placa Baiana dall'altra parte.

Nell'occasione, su sollecitazione del Principe di Biscari, fu lasciata la parola e la conduzione del Consiglio a Francesco Duca di Carcaci, considerando la grande reputazione e rispetto che tutti e due i rami della Famiglia riponevano in lui anche in ragione del fatto che "il sullodato Duca Don Francesco di Carcaci è stato nominato da poco Gentiluomo d'Onore del Re Nostro Signore felicemente regnante". Il detto Francesco ebbe modo di illustrare le vicende più antiche dei Paternò, rivendicando come certe le proprie origini dalla Casa degli Aragonesi e dunque da una Casa Reale. Per questo motivo egli sostenne la necessità di riconoscere unanimemente in Mario, figlio minore di Giovanni, suo fratello e figlio del fu Mario Paternò Castello Duca di Carcaci, l'unico e legittimo Capo della Casa ed unico pretendente dell'ereditarietà Reale Aragonese, al fine di togliere qualsiasi successiva protesta o contestazione e anche al fine di facilitare la decisione del Re a favore di Giovanni e di suo figlio relativamente a una concessione ereditaria del Titolo di Principe d'Emmanuel. Preso atto di questa riunione, Giovanni Paternò Castello



Principe d'Emmanuel, a nome di Mario suo figlio minore, sottopose una nuova petizione alla Reale Commissione dei Titoli di Nobiltà il 26 ottobre 1859. La Commissione rispose con documento del 28 novembre 1859 confermando qualsiasi legittimità e ereditarietà inerente i titoli di Emmanuel e la possessione del Gran Magistrato del Collare di Sant'Agata, anche partendo dal "voto deliberativo del Consiglio di Famiglia dei Paterni sedutosi in Palermo addì 14 giugno 1853 in atto notaro Accardi di quella Sicula Capitale". Della decisione presa il 28 novembre 1859 la Commissione rendeva copia il 2 febbraio 1860 al suddetto Giovanni Principe d'Emmanuel. Pochissimi giorni dopo, ovvero l'11 febbraio 1860, da Napoli partiva un documento che nominava il predetto Don Giovanni alla carica di Presidente del Consiglio Distrettuale di Catania per la sessione dell'anno corrente 1860. Da quel momento a pochi mesi dopo gli avvenimenti storici precipitarono, ma nonostante tutto lo stesso Mario e lo stesso Giovanni riuscirono ad ottenere un documento definitivo da parte dello stesso Re da Gaeta il 18 settembre 1860. Per quanto attiene all'attendibilità degli atti, difficilmente potrebbe parlarsi in discussione. Gli atti della Reale Commissione dei Titoli di Nobiltà risulterebbero autentici, con timbrature e firme in calce assolutamente analoghe agli esemplari sopravvissuti presso l'Archivio di Stato di Napoli. L'atto notarile del 1853 rimane in dubbio relativamente alla collocazione cronologica in relazione soprattutto alla documentazione esistente del notaio. Giacchino Accardi, infatti, risultava aver depositato atti da 1792 al 1829, con una carriera lavorativa di ben 37 anni. Considerando che un notaio poteva cominciare la propria attività a partire dai 25 anni circa, il suddetto dovrebbe



aver ces
avrebbe
l'Accar
cessato
strettan
rogiti i
Registr
prova.
di un c
sicurar
famigl
riferir
nomin
Camer
numer
Esatta
Ferdir
errata
al 14
24 ge
privat
ossia
Giov
Casa

aver cessato ogni attività pubblica verso i 60 anni; ne consegue come nel 1853 avrebbe dovuto già superare gli 80 anni di età. Ovviamente nulla vietava che l'Accardi potesse svolgere attività di rogazione anche 24 anni dopo avere cessato la propria funzione pubblica, mantenendosi però in ambito strettamente privato. Egli avrebbe potuto stipulare atti di carattere familiare, rogiti interni alle due parti che li contraevano, registrati presso l'Ufficio Registri ma trascritti dal notaio all'interno dei propri registri solo per uso di prova. In effetti l'atto del 14 giugno 1853 in Palermo ha tutte le caratteristiche di un documento privato, fatto forse trascrivere all'Ufficio del Registro ma sicuramente e soprattutto trascritto in tre copie per uso strettamente familiare. La sua attendibilità parrebbe ben sostenuta anche da certi riferimenti espliciti: particolarmente interessante la menzione della fresca nomina di Francesco figlio di Mario, Duca di Carcaci, a Gentiluomo di Camera (o d'Onore) da parte del Re, fatto questo accertato attraverso numerose fonti.

Esatta anche la citazione del figlio di Gaetano, Francesco, avuto da Donna Ferdinanda Grifeo; in questo caso, tuttavia, è aggiunta una specificazione errata riguardo al fatto che il figlio avesse meno di tre anni poiché la sua età, al 14 giugno, risultava di tre anni e quasi cinque mesi essendo nato a Napoli il 24 gennaio 1850. Il documento comunque, anche nella forma strettamente privata che rivestiva, era assolutamente sufficiente per la necessità cogente, ossia per l'ottenimento dei richiesti benefici da parte del Re.

Giovanni Principe d'Emmanuel, una volta ottenuta via libera dall'intera Casata nella riunione di Palermo, passò a tempestare le opportune

Commissioni Istituzionali ottenendo la conferma ufficiale sia del proprio titolo di Principe d'Emmanuel che dell'ereditarietà dello stesso, sia della possessione del Gran Magistrato dell'Ordine del Collare di Sant'Agata. Ciò avvenne lungo l'anno 1859 e in uno di questi documenti, fornito in copia conforme il 2 febbraio 1860 dalla Real Commissione dei Titoli di Nobiltà, venne esplicitamente richiamata proprio la riunione di Famiglia del 14 giugno 1853. Citazione questa che indubitabilmente rafforza l'autenticità del documento notarile e che lega assieme tutta la documentazione presentata; il fatto che non vi sia specificato il numero di protocollo e altre annotazioni tipiche degli atti notarili pubblici, ma che sia solo ricordata come "favorevole voto deliberativo del Consiglio di Famiglia dei Paternò sedutosi in Palermo addì 14 giugno 1853 in atto notaro Accardi di quella Sicula Capitale" può solo fare ipotizzare ancora di più la forma e il contenuto strettamente privati dell'atto.

Nell'insieme, dunque, la documentazione presentata può essere considerata assolutamente valida e autentica (i documenti della Real Commissione dei Titoli di Nobiltà) o al minimo presumibilmente autentica (l'atto notarile del 1853 e il decreto Reale del 1860). Chiaro che tutti gli atti si collegano tra loro e che il decreto da Gaeta del settembre 1860 possa considerarsi solo una logica e naturale conseguenza dell'attività documentale precedente, così come la titolazione nell'atto di nascita del 1937 non possa che essere consequenziale al Decreto di Francesco II del 1860 o meglio che non potesse essere stata attuabile senza la reale esistenza di quest'ultimo.

Elenco dei titoli e dei predicati, qualifiche e censo riferiti ai personaggi della Famiglia Paternò Castello Duchi di Carcaci. Linea retta da Niccolò (XIV secolo) a Roberto (XX secolo):

- ❖ Barone del Burgio (*Nicola, nato intorno all'anno 1300*)
- ❖ Barone del Burgio, del Murgio e della Nicchiara (*Giovanni il Seniore, nato intorno al 1340*)
- ❖ Vicario Generale per il Regno di Sicilia nell'anno 1393 (*Giovanni il Seniore, come sopra*)
- ❖ Primo Barone d'Imbaccari e di Granari (*Guàltieri, nato intorno al 1380*)
- ❖ Secondo Barone d'Imbaccari (*Francesco, nato nel 1412 o 1416*)
- ❖ Primo Barone d'Aragona (*Pietro, morto nel 1494*)
- ❖ Secondo Barone d'Aragona, investito nel 1505 (*Angelo Francesco*)
- ❖ Terzo Barone d'Aragona (*Pietro*)
- ❖ Quarto Barone d'Aragona (*Angelo Francesco*)
- ❖ Quinto Barone d'Aragona (*Orazio, morto ante 1622*)
- ❖ Barone di Cuba e Sparacogna (*Orazio, come sopra*)
- ❖ Barone di Biscari (*Orazio, come sopra*)
- ❖ Barone di Biscari (*Agatino, figlio di Orazio*)
- ❖ Primo Principe della Terra e Stato del Biscari per privilegio del 21 giugno 1633 (*Agatino, come sopra*)
- ❖ Patrizio di Catania nel 1623-24, 1627-28, 1631-32 (*Agatino, come sopra*)
- ❖ Capitano di Giustizia di Catania nel 1633-34 (*Agatino, come sopra*)

- ❖ Vicario Generale della Val di Noto (*Agatino, come sopra*)
- ❖ Barone di Bicocca (*Giacinto, figlio di Agatino*)
- ❖ Quarto Duca di Gianpolo o Giovanni Paolo, investito il 15 aprile 1725
(*Vincenzo, figlio di Giacinto*)
- ❖ Barone di Carcaci (*Vincenzo, come sopra*)
- ❖ Barone di Bicocca (*Vincenzo, come sopra*)
- ❖ Primo Duca di Carcaci per commutazione col titolo di Gianpolo
attraverso il privilegio del 17 marzo 1725 esecutoriato il 4 luglio 1725
(*Vincenzo, come sopra*)
- ❖ Senatore del Comune di Catania (*Vincenzo, come sopra*)
- ❖ Ambasciatore del Senato di Catania presso Amedeo di Savoia nel
1743 (*Vincenzo, come sopra*)
- ❖ Secondo Duca di Carcaci per investitura del 14 agosto 1767 (*Mario
Concetto, figlio di Vincenzo*)
- ❖ Capitano di Giustizia della Città di Catania nel 1737-1738 (*Mario
Concetto, come sopra*)
- ❖ Patrizio della città di Catania nel 1741-1742 (*Mario Concetto, come
sopra*)
- ❖ Barone di Bicocca (*Michele, figlio di Vincenzo, nato nel 1703 circa*)
- ❖ Grande Ammiraglio della Squadra di Malta e Gran Priore di
Lombardia della S.R.G. (*Francesco, figlio di Vincenzo, nato circa nel
1704*)
- ❖ Terzo Duca di Carcaci per investitura del 26 settembre 1781
(*Giuseppe Vincenzo, figlio di Mario Concetto*)



- ❖ Barone di Placa e Baiana per investitura del 6 dicembre 1774
(Giuseppe Vincenzo, come sopra)
- ❖ Sindaco della Città di Catania nel 1763 e 1765 *(Giuseppe Vincenzo, come sopra)*
- ❖ Capitano di Giustizia della Città di Catania nel 1770 *(Giuseppe Vincenzo, come sopra)*
- ❖ Capitano di Armi e di Guerra per tutto il Regno di Sicilia *(Giuseppe Vincenzo, come sopra)*
- ❖ Cavaliere di Malta *(Giuseppe Vincenzo, come sopra)*
- ❖ Quarto Duca di Carcaci *(Mario, morto nel 1821, figlio di Giuseppe Vincenzo)*
- ❖ Cavaliere di Malta *(Mario, come sopra)*
- ❖ Quinto Duca di Carcaci *(Francesco, figlio di Mario, nato nel 1786 e primogenito, morto celibe. Nell'atto di morte viene definito ancora "Duca di Carcaci")*
- ❖ Gentiluomo di Camera di Sua Maestà *(Francesco, come sopra)*
- ❖ Sesto Duca di Carcaci *(Gaetano, figlio di Mario, nato nel 1798, aveva ceduto con intesa amichevole i propri diritti a Francesco suo fratello maggiore ma li riacquisì fin dal 1840 allorché contrasse il primo dei suoi due matrimoni. Negli atti di stato civile che lo riguardano, essendo ancora in vita il fratello e cioè dal 1841 in poi, venne definito ugualmente Duca di Carcaci)*
- ❖ Gentiluomo di Camera di Sua Maestà *(Gaetano, come sopra. Il titolo è testimoniato dall'atto pubblico di Stato Civile conservato presso*

Giuseppe Vincenzo



l'Archivio Storico Comunale di Catania, Fondo di Stato Civile, Nati, Anno 1854, documento del 4 aprile 1854, Atto numero 99, pag.99)

- ❖ *Dama di Corte (della Regina Madre) (Ferdinanda Grifeo dei Principi Partanna, moglie e vedova del suddetto Gaetano, come testimoniato dal documento conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli, Fondo del Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri, numero 1591, fascicolo sciolto e non numerato, datazione 24 gennaio 1859)*
- ❖ *Settimo Duca di Carcaci (Francesco, figlio di Gaetano)*
- ❖ *Settimo Duca di Carcaci confermato con Decreto Ministeriale del 22 aprile 1903 (Francesco, come sopra).*
- ❖ *Duca di Placa Baiana confermato con Decreto Ministeriale del 12 novembre 1906 (Francesco, come sopra)*
- ❖ *Cavaliere d'Onore e Devozione dell'Ordine di Malta (Ernesto, nato nel 1822, figlio di Francesco)*
- ❖ *Cavaliere di Giustizia dell'Ordine di Malta (Guglielmo, nato nel 1872, figlio di Francesco)*
- ❖ *Dei Duchi di Carcaci e dei Principi d'Emmanuel (Francesco Mario, nato nel 1913, come da documento di Stato Civile del Comune di Catania per la nascita del figlio nel 1937).*

Ai fini della Legge 3 marzo 1951, n.178, sulle onorificenze, S.A.R. il Principe Paternò Castello di Carcaci, non può essere ritenuto un privato, bensì un soggetto di diritto internazionale.

Il Tribunale Civile di Napoli, sezione I, con sentenza, del 26 luglio 1956,

10:33 P

B2357/56, pronunciata sulle spettanze dinastiche del Capo della Real Casa Normanna, ha stabilito che il pretendente al trono "ha diritto alla qualifica di Princeps natus, ovvero Principe di Sangue, oltre a tutte le qualità che gli competono quale soggetto di diritto internazionale...".

Peraltro va rilevato che la lettera inviata il 3 maggio 2002 dal Presidente della Repubblica del Gambia al Principe Don Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, documento agli atti, determina un "comportamento dichiarativo" verso un soggetto di diritto internazionale nel momento in cui detto Capo di Stato accetta di essere insignito del Gran Collare dell'Ordine di Sant'Agata.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 23 aprile 1959, pubblicata sulla *Giustizia Penale*, 1960, p. II, pag.203, ha deciso che "non soltanto lo Stato può essere soggetto di diritto internazionale, ma che tale qualità può essere assunta in vista della loro finalità, anche da altri organismi". "Questo requisito ricorre (afferma la Suprema Corte in occasione del suo giudizio sull'Ordine di San Giorgio d'Antiochia) quando si è in presenza di un ordine cavalleresco ritenuto ordine non nazionale con sentenza non investita di gravame dal P.M. e passato in giudicato".

Ancora la Suprema Corte di Cassazione, sezione III, 20 dicembre 1963, Castelbianco, *Massimario Penale* 94, n.255, ha ritenuto che per stabilire se un ordine cavalleresco sia nazionale o meno deve tenersi conto del suo carattere ereditario e dei suoi precedenti storici, della sua organizzazione, della sua estensione territoriale, del suo scopo, della attualità e del suo funzionamento.

Il Consiglio di Stato, sezione I, con Parere del 26 novembre 1981, n.1689, in



occasione del suo esame sulla posizione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha ritenuto che gli ordini cavallereschi non nazionali "sono quelli totalmente estranei all'Ordinamento Italiano, ma non promananti da un ordinamento statale straniero, e cioè le istituzioni istituite ed operanti all'estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani, nei quali abbiano ottenuto un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca".

La sentenza pronunciata dal Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, del 5 giugno 1964, irrevocabile il 18 gennaio 1969, ha ritenuto non punibile il Principe Francesco Maria Paternò Castello di Carcaci, avo del Principe Francesco, parte nel presente processo arbitrale, ai fini dell'art.8, Legge 3 marzo 1951, n.178, avendo l'appellante dimostrato, attraverso l'ampis documentazione prodotta, di essere titolare dello *jus honorum* e di un Ordine Equestre non nazionale.

Per quanto concerne la *fons honorum* e lo *jus majestatis* di S.A.R. Don Francesco Paternò Castello e Guttadauro di Carcaci, D'Emmanuel Ayerbe Aragona, Duca di Perpignano va osservato quanto segue:

- La Pretura Unificata di Bari con sentenza del 13.03.1952 ha irrevocabilmente stabilito che: "... i Paternò, il cui cognome fu originariamente Aragona di Ayerbe ... conservano molti diritti *jure sanguinis*. Tra questi diritti è quello denominato "fons honorum" o facoltà di nobilitare, di concedere e confermare stemmi, di accordare predicati ricavati dai luoghi su cui gli avi esercitarono appunto i poteri sovrani, nonché il diritto di fondare, riesumare, riformare, esercitare, il gran magistero degli Ordini

Cavalle
come
Princip
Il di l
ulteric
Franc
nobil
1239
- Il
ha
pro
del
rap
on
Fi
p
s

Principe Francesco



Cavallereschi di Collazione familiare, che si tramanda di padre in figlio come eredità di nascita insopprimibile, che negli ascendenti diretti del Principe Francesco Mario trovò infatti anche conferma da parte di Francesco II di Borbone Re delle Due Sicilie, nel 1860". La sopra citata sentenza ulteriormente conferma che "è risultato provato il diritto del Principe Francesco Mario Paternò Castello di Carcaci ad effettuare concessioni nobiliari quale ultimo rappresentante" della dinastia sovrana originata nel 1239 da Giacomo I il Conquistatore, Re di Aragona, Valencia e Majorca.

- Il Tribunale Penale di Pistoia, Sezione Unica, con sentenza del 05.06.1964, ha definitivamente statuito che "... attraverso l'ampia documentazione prodotta dall'appellante risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel ... i diversi rappresentanti familiari convennero di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Francesco Mario Paternò; l'attuale imputato (Paternò Castello Francesco Mario, nota del Tribunale Arbitrale Internazionale) è nipote di lui per successione diretta e come tale erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo *jus honorum*, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare".

Pertanto S.A.R. Don Francesco Paternò Castello, succeduto al padre Roberto per atto di abdicazione del 20.11.01, è il Capo di nome e d'arme della Real Casa d'Aragona e di Majorca ed è inoltre Sovrano Gran Maestro degli Ordini di Collazione e Giuspatronato della Real Casa aragonese e balearica. Conseguentemente, risulta acclarata la sua qualità di nobile, il suo diritto ad essere iscritto nella Categoria di Giustizia presso l'Istituto Superiore di Diritto

Nobiliare di Alcamo e il suo diritto al ~~conservamento~~ della borsa di studio di €500,00 istituita per l'anno 2003.

P.Q.M.

il Tribunale Arbitrale Internazionale, ~~pronunciando~~ sulla vertenza ad esso sottoposta dal dott. Damiano Bonventra ~~Tuci~~ di S. Carlo, nella qualità di Rettore dell'Istituto Superiore di Diritto ~~Nobiliare~~ con sede in Alcamo, e dal sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò ~~Castello~~ di Carcaci, con accordo compromissorio del 10.09.2002, registrato presso la Sezione staccata di Alcamo della Agenzia delle Entrate di ~~Trezza~~ il 27.06.2002, al n.4704, serie 3;

esaminata la documentazione prodotta e le memorie ad esso presentate dalle parti;

udite le parti medesime il 18.11.2002 nella sede dell'arbitrato, in regolare contraddittorio;

disattesa ogni altra istanza, eccezione e ~~di~~

COSÌ DECIDE

1) al sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, consanguineo e discendente in linea collaterale dell'ultimo Sovrano della Real Casa d'Aragona, quale suo legittimo ~~successore~~ e pretendente al trono competono e si appartengono ~~legittimamente~~ le seguenti qualità, diritti e prerogative:

- qualità di Altezza Reale e di Principe ~~Reale~~ della Real Casa d'Aragona, di Majorca e di Sicilia;
- il diritto di qualificarsi Sovrano e Capo ~~di~~ nome e d'arme della Real Casa

10,33

d'Aragona, di Majorca e di Sicilia, mai debellata, con diritto per sé e per i suoi successori all'infinito, maschi e femmine, a tutte le qualifiche, prerogative, attributi e trattamenti del rango e con facoltà di usare stemmi, titoli e qualifiche che gli appartengono per diritto ereditario;

- le qualità nobiliari di nobile dei Duchi di Carcaci, Principe d'Emmanuel, Duca di Perpignano, e per Grazia di Dio e Diritto Ereditario, quale legittimo pretendente alle Corone d'Aragona, di Majorca, di Sicilia, i titoli di Principe di Catalogna, Conte di Cerdagna, Conte del Rossiglione, Patrizio di Catania; Signore di Valenza, Signore di Montpellier, Conte di Urgell, Visconte di Carlades, etc. etc., Sovrano Gran Maestro del Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò, Gran Maestro dell'Ordine della Real Corona Balearica, Gran Maestro del Reale Ordine di Giacomo I d'Aragona, Gran Maestro dell'Ordine di San Salvatore d'Aragona e del Reale Ordine Aragonese dei Cavalieri di San Giorgio e della doppia Corona;

- le prerogative sovrane connesse allo *jus majestatis* e allo *jus honorum*, con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia;

- la qualità di soggetto di diritto internazionale e di Gran Maestro di ordini non nazionali ai fini della Legge 3 marzo 1951, n.178;

2) Pertanto, il sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, nato a Catania il 06 giugno 1964, residente in Misterbianco (CT), Via Archimede n.12, è nobile e ha il diritto di essere iscritto nella Categoria di Giustizia dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare con sede in Alcamo, del quale il dott. Damiano Bonventre, Duca di S. Carlo, è attuale Rettore e il

diritto al conseguimento della borsa di studio di €500,00 istituita per l'anno 2003, da pagarsi in Svizzera, secondo quanto previsto dal compromesso per Arbitrato Internazionale.

3) La presente sentenza arbitrale, divenuta irrevocabile secondo la legge italiana, ha esecuzione, salvo le limitazioni previste dal diritto internazionale, a cura e spese della parte interessata, nel territorio degli Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10.06.1958, resa esecutiva in Italia con L. 19.01.1968, n.62 (G.U.R.I. n.66 del 02.02.1968);

4) l'annotazione, secondo diritto o facoltà, sull'atto di battesimo, custodito nella parrocchia territorialmente competente della Chiesa Cattolica, della seguente dizione: Sua Altezza Reale il Principe Reale Don Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci - d'Aragona - Majorca - Sicilia;

6) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'estratto per copia conforme all'originale della presente sentenza arbitrale e del relativo decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa, ex art.825, comma terzo, c.p.c., a cura del dott. Damiano Bonventre, nella qualità di Rettore dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare.

Letto, confermato e sottoscritto, redatto in n.2 originali ai fini della comunicazione alle parti di cui all'art.825 c.p.c..

Ragusa, li 08 gennaio 2003

Avv. Francesco Garofalo

Dott. Salvatore Bascietto

Dott. Marco Guastella


Si allega: A) atto compromissorio in data 10.09.2002, registrato presso la

Sezione staccata di Alcamo dell' Agenzia delle Entrate-Ufficio di Trapani in data 27.09.2002, al n.4704, serie 3; 1) conforme all'originale atto di deposito in data 10.12.02 ai rogiti del dot. Francesco Incardona, notaio in Alcamo, n.156704 del repertorio, contenente seguenti documenti: a) stemma della Real Casa d' Aragona; b) albero genealogico della famiglia Paternò Castello, composto da n.78 fotocopie di fogli documenti e pagine di libro, di n.4 certificati di battesimo e di n.5 estratti ~~di~~ di nascita; c) invito del 18 maggio 1851 rivolto dal Giudice f.f. di ~~Procuratore~~ del Re agli Ufficiali dello Stato Civile di annotare sugli atti pubblici titoli onorifici spettanti agli insigniti del Militare Ordine del Collare di Sant' Agata; d) autorizzazione, emessa in Catania il 30 marzo 1853, concessa ~~dal~~ l'Intendente della Provincia di Catania agli insigniti del Militare Ordine ~~de~~ Collare di Sant' Agata a potere liberamente usare l'uniforme del suddetto ~~ordine~~ nelle pubbliche cerimonie; e) "patto di famiglia" dei rappresentanti dei ~~diversi~~ rami della Casata Paternò del giugno 1853; f) attestato sulle origini ~~regali~~ della Famiglia Paternò e sulle spettanze nobiliari alla suddetta famiglia ~~risultato~~ dall'Ufficiale di I Classe della Real Commissione dei Titoli Nobiliari, redatto in Napoli il 27 giugno 1859; g) certificato del 22 febbraio 1860, ~~risultato~~ dalla Real Commissione dei Titoli Nobiliari sulle spettanze dinastiche e nobiliari della Famiglia Paternò; h) atto di nomina di Don Giovanni Paternò Castello di Carcaci a Presidente del Consiglio Distrettuale di Carcaci per l'anno 1860, redatto in Napoli l'11 febbraio 1860; i) atto di nomina ~~del~~ Cav. Don Giovanni Paternò di Carcaci a Presidente del Consiglio Distrettuale di Catania per l'anno 1860, redatto in Palermo l'8 marzo 1860; l) riconoscimenti di Francesco II di


Borbone, delle pretese dinastiche e nobiliari di Don Mario Paternò Castello, redatto in Gaeta il 16 settembre 1860; m) sentenza pronunciata dal Pretore di Bari in data 13 marzo 1952; n) sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 5 giugno 1964; o) atto di abdicazione di Roberto II Paternò Castello in favore del figlio Francesco, nato a Catania il 6 giugno 1964, avvenuta a Mascalucia il 20 novembre 2001; 2) una estesa bibliografia sulla Famiglia Paternò; 3) Rivista del Collegio Araldico (Rivista Araldica), Anno XXX - 1932; 4) conferimento di delega degli arbitri Bascietto e Guastella all'arbitro Garofalo, ex art. 816, V comma, c.p.c..

Ragusa, li 08 gennaio 2003


Avv. Francesco Garofalo



Dott. Salvatore Bascietto



Dott. Marco Guastella



Decreto
Tribunale
8 gennaio

CAPITOLO IX

Decreto di esecuzione nel territorio della Repubblica emesso dal Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa in data 17 febbraio 2003 della sentenza pronunciata l' 8 gennaio 2003 dal Tribunale Arbitrale Internazionale di Ragusa.



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA

N. 364 Cron. C.

N. 177 Rep.

DECRETO DI ESECUTORIETÀ DI SENTENZA ARBITRALE PRONUNCIATA IL 8 gennaio 2003
DAL TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE COMPOSTO DAI SIGNORI GIUDICI ARBITRALI: AVV. FRANCESCO GAROFALO, DR. SALVATORE BASCIETTO E DR. MARCO GUASTELLA.

IL PRESIDENTE

VISTA LA SENTENZA ARBITRALE NELLA CONTROVERSIA TRA

PATERNÒ CASTELLO di CARCACI FRANCESCO, NICOLA, ROBERTO

CONTRO

BONVENTRE DAMIANO, NELLA QUALITÀ DI RETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI DIRITTO NOBILIARE,

VISTO IL SU ESTESO VERBALE DAL QUALE RISULTA CHE LA SENTENZA ARBITRALE È STATA DEPOSITATA DAL DR. DAMIANO BONVENTRE,

PARTE IN CAUSA;

RIENUNTO CHE LA SENTENZA ARBITRALE È FORMALMENTE REGOLARE;

VISTI GLI ARTT. 823 - 825 - 832 C.P.C.

P.Q.M.

DICHIARA ESECUTIVA LA SENTENZA ARBITRALE SUDDETTA.

RAGUSA, 17 FEB. 2003

IL CANCELLIERE C 1
IL CANCELLIERE C 1
Maria Donzelli



IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 17 FEB. 2003

IL CANCELLIERE C 1
Maria Donzelli

Registrato a Ragusa - Agenzia delle Entrate Ufficio di

Ragusa, il 7-3-03 N. 246

Serie h Euro 133,00

Annotazione eseguita ai sensi dell'Articolo 73 D.P.R.

30-05-02 n. 115.

Ragusa, 12 MAR. 2003

IL CANCELLIERE C 1
Maria Dohzelli

